



REGOLAMENTO DI PESCA NELLE ACQUE PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

- ANNO 2011 -

(Approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 139 del 24/03/2011)

CONSIDERATI:

- La Legge Regionale n. 46 del 24 aprile 1995 come modificata dalla Legge Regionale n. 22 del 30 novembre 2009;
- la legge Regionale n. 11/93 "TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA-ROMAGNA", come modificata dalla L. R. n. 38/2001
- il Testo Coordinato del Regolamento Regionale n. 29/1993 e dei Regolamenti Regionali n. 17/1995 e n. 9/98;
- l'art. 32 Legge Regionale 17/02/2005 n. 6

ART. 1

La pesca nelle acque di categoria D presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua (Pre-parco) è consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalità previste dal presente regolamento e nelle altre fonti normative e regolamentari nello stesso richiamate. Per le acque di categoria C presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua (Pre-parco) si fa riferimento alla normativa regionale e provinciale in materia.

ART. 2

Attrezzi consentiti ai pescatori

Nelle acque correnti e nei laghi all'interno del Parco e dell'Area Contigua la pesca è consentita ai pescatori muniti di licenza dilettantistica in corso di validità e del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi di cui all'art. 16, comma 3 della L.R. 11/93.

Per il Lago Ballano è necessario anche il tesserino giornaliero e/o stagionale rilasciato dall'Ente Parco (o da altro soggetto cui il Parco abbia delegato tale servizio), a fronte di un contributo per il rimborso spese amministrative come previsto all'art. 13.

La pesca è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:

a) una canna con o senza mulinello munita di un solo amo senza ardiglione (o avere lo stesso schiacciato) usata con esca naturale od artificiale.

b) una canna con o senza mulinello munita di non più di 3 ami senza ardiglione (o avere lo stesso schiacciato) usata con moschera o camolera.

La pesca nei laghi all'interno del Parco è consentita esclusivamente con i piedi all'asciutto.

Per la pesca no kill sono previste modalità e attrezzi particolari di cui al successivo articolo 5

ART. 3

Esche consentite

Nelle acque del Parco e dell'Area Contigua è vietata qualsiasi forma di pasturazione; sono consentite tutte le esche utilizzabili per la pesca nelle zone "D", come riportato nell'art. 6 del Regolamento Regionale, ad eccezione del "pesce esca" vivo o morto. E' vietata anche la detenzione di "pesce esca" sia vivo che morto. Sono vietate la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

Tutte le esche artificiali (cucchiaini, "minnows", devons) dovranno essere munite di un solo amo privato dell'ardiglione (o avere lo stesso schiacciato).

Il pesce catturato con esche naturali, se di misura, deve essere trattenuto. Il pesce catturato con esche naturali, non di misura, deve essere rilasciato, recidendo la lenza in acqua.



ART. 4

Compilazione tesserino regionale

Prima di iniziare la pesca nelle acque poste all'interno del Parco e dell'Area Contigua è fatto obbligo di segnare la giornata, il codice di bacino o sottobacino sul tesserino regionale della pesca controllata e di segnare immediatamente i capi di trota fario eventualmente catturati nelle apposite caselle corrispondenti alla giornata di pesca.

ART. 5

Pesca No Kill

La pesca No Kill è consentita esclusivamente con le seguenti modalità di pesca:

- una canna con o senza mulinello con l'utilizzo di esche artificiali munite di un solo amo singolo; è vietato l'utilizzo di tutte le esche siliconiche e dei falcetti;
- una canna con o senza mulinello con la tecnica della pesca a mosca o moschera munita di non più di 3 mosche finte.

L'amo deve essere privato dell'ardiglione o avere lo stesso schiacciato.

Per rilasciare il pesce è obbligatorio slamarlo delicatamente in acqua

Non è consentito proseguire l'attività di pesca con la tecnica del No kill dopo aver raggiunto il limite giornaliero di 5 capi catturati.

ART. 6

Periodi di pesca

In tutti i corsi d'acqua correnti all'interno del Parco e dell'Area Contigua, la pesca è consentita dall'ultima domenica di marzo, alla prima domenica di ottobre.

In tutti i laghi presenti all'interno del Parco la pesca è consentita dall'ultima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre fatta eccezione per il Lago Ballano per il quale la pesca è consentita dalla prima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre.

Nei corsi d'acqua e nei laghi presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua la pesca, comunque esercitata, è consentita secondo gli orari sotto indicati:

- a) dall'ultima domenica di marzo al 30 aprile, dalle ore 5.00 alle 19.00;
- b) dall'1 maggio al 31 maggio, dalle ore 5.00 alle ore 20.00;
- c) dall'1 giugno al 31 agosto, dalle ore 5.00 alle ore 21.00;
- d) dall'1 settembre alla prima domenica di ottobre, dalle ore 5.00 alle ore 19.00.

ART. 7

Giornate di pesca

Nelle acque correnti presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua la pesca è consentita in tutti i giorni della settimana.

Nei laghi presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua la pesca è consentita nei giorni di lunedì, giovedì, sabato, domenica e nei giorni festivi.

ART. 8

Misure minime delle specie ittiche per la cattura

Nelle acque presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua sono applicate le seguenti misure minime:

- trota fario (*Salmo trutta trutta*) in torrente: cm 22 ad eccezione nei torrenti a regolamentazione speciale indicati nelle ordinanze e deliberazioni provinciali;
- trota fario (*Salmo trutta trutta*) in lago: cm 22

Per le misure minime relative alle altre specie si fa riferimento a quanto riportato nella L.R.11/93 e succ. mod.



ART. 9

Limiti quantitativi delle catture giornaliere

Nelle acque presenti all'interno del Parco e dell'Area Contigua il limite giornaliero di capi catturati per la trota fario è fissato a non più di 5 esemplari per pescatore; quest'ultimo non può comunque trattenere giornalmente pesci autoctoni in quantità superiore a 3 Kg. E' fatta deroga al limite predetto quando il peso viene superato dall'ultimo esemplare catturato.

Per il vairone è consentita la cattura di un massimo di 50 capi/giorno (O.P.G.P. n° 26076 del 18.03.2003)

ART. 10

Periodi di divieto e misure minime di altre specie ittiche presenti nei laghi del Parco

E' vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei periodi e con misure minime inferiori a quelli sotto indicati:

Specie	Periodo di divieto	Misure minime
Carpa	15/5-30/6	30 cm
Cavedano	15/3-30/6	16 cm
Tinca	15/5-30/6	25
Scardola	acque cat. D	senza limite
Vairone	15/3-30/6	senza limite
Barbo canino	1/1-31/12	-

Per le specie qui non riportate si fa riferimento al R.R n° 29 del 1993, alla D.G.R n° 3544 del 27.07.1993 e all'O.P.G.P. n° 26076 del 18.03.2003.

ART. 11

Laghi in cui è consentita la pesca

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

- Lago Verde;
- Lago Ballano, escluso lo specchio d'acqua situato immediatamente sotto la diga.

Art. 12

Divieti di pesca

La pesca è vietata nelle pozze temporanee.

La pesca è vietata in laghi ghiacciati o parzialmente ghiacciati.

ART. 13

Lago a regolamentazione speciale - LAGO BALLANO

La pesca nel Lago Ballano è consentita ai possessori di licenza dilettantistica in corso di validità, di tesserino segnacatture di cui all'art. 16, comma 3 della L.R.22/2/93 n.11 e di tesserino giornaliero o stagionale, rilasciato dall'Ente Parco (o da altro soggetto cui il Parco abbia delegato tale servizio), a fronte di un contributo per il rimborso spese amministrative (per informazioni a riguardo contattare il Parco Regionale tel. 0521/880363 – 0521/896618, www.parks.it/parco.cento.laghi nella sezione "Servizi").

Il limite massimo consentito per la trota fario è di 5 capi giornalieri, di misura non inferiore ai 22 cm.

E' consentito praticare pesca No Kill sulla base delle modalità previste all'Art. 5 del presente regolamento.

Per quanto non espressamente specificato valgono le norme di cui al presente Regolamento e le leggi vigenti in materia, per la pesca nelle acque di cat. D.

Il tesserino giornaliero e il tesserino stagionale sono validi, per ogni singola giornata di pesca, solo nel lago Ballano.



Modalità di compilazione del tesserino giornaliero rilasciato dall'Ente

Prima di iniziare l'attività di pesca è necessario:

- compilare la "parte A" del tesserino con nome e cognome, data, numero di licenza e scelta del tipo di pesca praticata (Cattura/No kill) e imbucarla nella cassetta presente vicino al chiosco,
- compilare la "parte B" del tesserino con data, numero di licenza e scelta del tipo di pesca praticata (Cattura/No kill) e conservarla durante l'attività di pesca.

Durante l'attività di pesca:

- chi pratica la pesca con cattura deve segnare nella parte "B" del tesserino **di volta in volta** ogni eventuale esemplare catturato.

Al raggiungimento dei 5 capi giornalieri catturati o a fine giornata di pesca:

- imbucare anche la "parte B" del tesserino nella cassetta vicino al chiosco.

Modalità di compilazione del tesserino stagionale rilasciato dall'Ente

Prima di iniziare l'attività di pesca è necessario:

- barrare la casella corrispondente alla data della giornata di pesca e scrivere la sigla del lago in cui si sta pescando

Durante l'attività di pesca:

- chi pratica la pesca con cattura deve segnare **di volta in volta** ogni eventuale esemplare catturato.

A fine giugno, a fine agosto e a fine stagione

- tagliare lungo la linea tratteggiata il tesserino con le presenze e le catture e imbucarlo nella cassetta vicino al chiosco; in questo modo non sarà necessario riconsegnare il tesserino a fine stagione.

ART. 14

Zone di ripopolamento e frega, zone a tutela della trota fario, zone a regime speciale di pesca (Catch and release)

Per quanto riguarda le zone di ripopolamento e frega in cui sussiste il divieto di pesca, le zone a tutela della trota fario e le zone a regime speciale di pesca (catch and release) si fa riferimento alla **D.G.P n° 120 del 4/03/2010** e alle Ordinanze del Presidente della Provincia n. 16020 del 4 marzo 2010 e n. 14815 del 4 marzo 2011.

ART 15 – Divieto abbandono rifiuti

Si ricorda che:

- ai sensi del D.lgs 152/2006 e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna è vietato abbandonare e depositare rifiuti sul suolo e immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque.
- Ai sensi della Legge Regionale n. 11/1993 è fatto divieto, per la salvaguardia dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.

ART. 16

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento viene applicato quanto riportato dalla L.R. 22/2/93, n. 11 e successive modificazioni, dal Regolamento Regionale n. 29 del 16/8/93, dalla DGR n. 3544 del 27/7/93 e successive modificazioni, dalle Delibere di Giunta Provinciale e dalle Ordinanze del Presidente della Provincia di Parma.